



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 04.04.2019

Numero di pubblicazione: BH07-0000000641

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Associazione Assistenziale Adelfia

Associazione Assistenziale Adelfia
CHE-397.161.134
Via Vedeggio 1
6928 Manno

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Associazione Assistenziale Adelfia, Manno (CHE-397.161.134),

ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3

ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento dell'associazione, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 20 novembre 2011, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l'associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "non ritirato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 13 dicembre 2018, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che

fosse presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l'associazione in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione non si siano manifestate, ma visto lo scopo ideale e benefico dell'associazione si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 50.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. L'Associazione Assistenziale Adelfia in Manno, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Giorgio Canesi, Andrea Canesi e Angelo Fiaccabrino.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Associazione Assistenziale Adelfia, in Manno, CHE-397.161.134, associazione (Nr. FUSC 82 del 30.04.2014, p.0, Pubbl. 1477121). Nuovo nome: Associazione Assistenziale Adelfia in liquidazione. Nuovo recapito: L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Canesi, Giorgio, cittadino italiano, in Milano (IT), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale]; Canesi, Andrea, cittadino italiano, in Milano (IT), vicepresidente, liquidatore, con firma individuale [finora: vice-presidente, con firma individuale]; Fiaccabrino, Angelo, cittadino italiano, in Grancia, membro, liquidatore, con firma individuale [finora: in Sigirino (Monteceneri), membro, con firma individuale].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica della funzione e dei dati personali ammonta a CHF 80.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). È riscossa una tassa di CHF 100.00 per la diffida scritta a procedere a una notificazione (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC), oltre ad una tassa di CHF 100.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 50.00 a carico di Giorgio Canesi, Andrea Canesi e Angelo Fiaccabrino.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese pari ad un totale di CHF 470.00 sono poste solidalmente a carico della ditta e di Giorgio Canesi, Andrea Canesi e Angelo Fiaccabrino. A carico di Giorgio Canesi è posta personalmente l'ammenda di CHF 50.00. A carico di Andrea Canesi è posta personalmente l'ammenda di CHF 50.00. A carico di Angelo Fiaccabrino è posta personalmente l'ammenda di CHF 50.00.

6. La presente decisione è notificata mediante invio raccomandato a Angelo Fiaccabrino, Via Comunale 10, 6916

Grancia (art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 ORC). Ritenuto come due membri della direzione non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 20.05.2019